

## REVISIONE SCHEMA REMADE IN ITALY "VERSO L'ECONOMIA CIRCOLARE"

### - DISCIPLINARE TECNICO REMADE IN ITALY (PRODUTTORI) DT RMI\_PRODUTTORI.05 (7 maggio 2020)

### - DISCIPLINARE TECNICO REMADE IN ITALY (MARCHI) DT RMI\_MARCHIO.03 (7 maggio 2020)

In vista della prossima entrata in vigore delle norme che recepiscono nell'ordinamento italiano il cd. "**Pacchetto Economia circolare**", l'Associazione ReMade in Italy ha apportato modifiche ai propri Disciplinari tecnici per il rilascio della certificazione di prodotto, per venire incontro alle mutate esigenze del mercato delle materie e facilitare una maggiore diffusione della certificazione stessa, a beneficio di una maggiore trasparenza anche con riguardo agli Appalti pubblici e agli incentivi economici e fiscali legati ai materiali riciclati (es. Superbonus 110%).

ReMade in Italy rimane al momento l'unico schema di certificazione accreditato nello specifico rivolto alla verifica del contenuto di riciclato in un prodotto (o materiale o semilavorato), applicabile a tutti i settori, materiali e settori produttivi, compresi materiali misti. Lo schema sta vivendo una fase di espansione, dovuta anche all'affidabilità acquisita presso il Ministero dell'Ambiente (che l'ha presa come riferimento per la verifica del contenuto di riciclato nei CAM) e dalle Stazioni appaltanti, che, in ottemperanza al Codice Appalti, sempre di più spesso inseriscono i CAM nella documentazione di gara.

E' inoltre in atto una grande attenzione rivolta alla certificazione ReMade in Italy, legata anche alle richieste di certificazione accreditate per la qualificazione dei materiali riciclati ai fini del rilascio di incentivi economici e/o fiscali.

Nell'elaborazione delle modifiche proposte, ReMade in Italy ha mantenuto la coerenza con i principi che ne sono fondamento, ovvero quelli della **tracciabilità** e della **piena evidenza** della documentazione posta alla base della certificazione, non ritenendo sufficiente la produzione di auto-dichiarazioni del produttore non avvalorate da documentazione obiettiva e verificabile. Il principio va, a nostro avviso tutelato, in particolare avendo a mente l'utilizzo in sede di gara pubblica delle certificazioni emesse.

Le modifiche riguardano:

#### **Per il DT RMI\_PRODUTTORI.05:**

- a) Definizioni e campo di applicazione**
- b) Sottoprodotti**
- c) Famiglie di prodotti e campionamenti**
- d) Documenti di vendita del prodotto certificato**

Per il **DT RMI\_MARCHIO.03**

- a) Modifica etichetta**

Di seguito si illustrano le modifiche apportate.

Si rimanda inoltre alle FAQ pubblicate alla pagina <https://www.remadeinitaly.it/documentazione-tecnica/>

Le modifiche sono soggette ad un periodo transitorio che terminerà il 31 dicembre 2020. entro tale data gli Organismi di certificazione accreditati o in fase di accreditamento possono presentare osservazioni e richieste scrivendo a [info@remadeinitaly.it](mailto:info@remadeinitaly.it)

---

## MODIFICHE DT RMI\_PRODUTTORI.05

### a) Definizioni e campo di applicazione

Le Parti sono state aggiornate per dare maggiore chiarezza alla finalità della certificazione e al contesto nel quale si colloca (Economia Circolare).

Sono state aggiunte definizioni prese dalle Direttive in fase di recepimento da parte dell'Ordinamento italiano, fondamentali ai fini dello schema di certificazione: in particolare, Economia circolare, recupero di materia, sottoprodotti, simbiosi industriale, end of waste.

Tra le Definizioni è stata modificata anche quella di "Prodotto", con eliminazione della **quota minima di riciclato** nei materiali e prodotti per poter essere certificati ReMade in Italy (fissata al 5%). Tale limitazione era ingiustificata: il contenuto di riciclato infatti può essere di qualsiasi entità. Per esempio, alcuni materiali per l'edilizia devono avere una quota di riciclato molto bassa.

Le Parti indicate sono da considerarsi integralmente novellate.

#### Parti modificate:

- Scopo e campo di applicazione (Parte 1),
- Termini, definizioni e abbreviazioni (Parte 2)
- Quadro normativo di riferimento (Parte 3)

---

### b) Sottoprodotti

Necessità di coerenza con i principi fondamentali contenuti nei testi europei cd. "Pacchetto economia circolare", che prevedono il passaggio dal concetto di "gestione dei rifiuti" a quello più complesso e meno prescrittivo di "gestione dei materiali".

Inoltre, come noto, i CAM emanati dal Ministero dell'Ambiente si riferiscono al contenuto di "materiali riciclati e/o sottoprodotto", sollevando importanti criticità in merito agli strumenti di verifica della parte relativa ai sottoprodotti.

La scelta di ReMade in Italy è rigorosa e coerente con il principio della tracciabilità: viene richiesto il contratto... o in mancanza la scheda compilata secondo le modalità del Regolamento 264/2016 e inviata alla Camera di Commercio territorialmente competente, ritenendo il portale così istituito un efficace strumento funzionale alla creazione di un mercato dei sottoprodotti.

In mancanza della documentazione indicata i materiali relativi non potranno essere conteggiati ai fini della quota certificata.

Le modifiche si basano strettamente sulla normativa cogente. In particolare, l'articolo 184-bis del Dlgs. 152/2006 indica i sottoprodotti come:

- i materiali definiti tali da specifici decreti ministeriali di settore
- i materiali per i quali il produttore fornisce prova dei 4 requisiti fissati dallo stesso articolo

La documentazione probante della caratteristica di sottoprodotto ci viene fornita dal Dm. Ambiente 13 ottobre 2016, n. 264 e dalla Circolare esplicativa Ministero Ambiente 30 maggio 2017, n. 7619: in particolare, le norme si riferiscono alla necessità della presenza di uno specifico **contratto** (aventi le caratteristiche indicate) e, in mancanza, alla compilazione di apposita **scheda tecnica**, compilata secondo le modalità indicate.

Come ulteriore elemento di certezza (che si è ritenuto opportuno includere nel DT ReMade ai fini della riconoscibilità di questi materiali) le norme prescrivono che le **schede siano inviate**,

**senza oneri economici per le Aziende, alle Camere di Commercio territorialmente competenti.** Da una approfondita analisi eseguita da ReMade in Italy con Camera di Commercio di Milano, UnionCamere ed Ecocerved, ne è risultato un buon funzionamento delle Piattaforme riportanti l'elenco dei sottoprodotti, strumenti funzionali ad un sistema di massima trasparenza e affidabilità per il mercato.

Nel senso della massima garanzia, in mancanza di tale documentazione (contratto o scheda tecnica inviata alla camera di Commercio competente) non sarà possibile includere i sottoprodotti nella certificazione ReMade in Italy.

#### **Parti modificate**

- Diffusamente nel documento: da "materiale riciclato" a "materiale riciclato e/o sottoprodotti"
- Documentazione relativa alle materie in ingresso (Punto 4.3.2.1, aggiunta la lettera e)
- Sottoprodotti (Punto 4.3.2.2 Sottoprodotti, nuovo)

---

### **c) Famiglie di prodotti e campionamenti**

Per una maggiore comprensione è stato introdotto il termine "famiglia di prodotti", concetto che nella versione precedente era implicito nella previsione dell'**identità** dei prodotti ai fini del campionamento (punto 6.1).

La modifica pertanto è finalizzata a fornire una maggiore comprensione e lettura del Disciplinare esplicitando quanto già previsto ovvero la possibilità di raggruppare, ai fini delle verifiche, prodotti provenienti dal medesimo processo produttivo e con analoghe finalità, privi pertanto di differenze rilevanti per quanto riguarda la ricostruzione della tracciabilità del processo e dei materiali e il contenuto di riciclato.

Le famiglie di prodotti sono quindi composte da prodotti che appartengono alla stessa categoria merceologica e derivano dallo stesso processo produttivo, sono formati dagli stessi componenti e hanno medesimo peso complessivo (oppure pesi differenti "in scala").

Il campionamento, definito sulla base del numero delle famiglie sottoposte a certificazione, è definito dalla Tabella 1.

E' stata fissata la durata minima dell'audit in 1.0 gg. non suscettibile di riduzioni.

#### **Parti modificate:**

- Termini, definizioni e abbreviazioni (Parte 2)
- Campionamenti e durata delle verifiche (Punto 6.1)

---

### **d) Documenti di vendita del prodotto certificato**

E' stata eliminata (al punto 4.3.4.2) la richiesta di inserire nei documenti di vendita e di consegna (es. fatture) l'indicazione del Disciplinare tecnico di riferimento per la certificazione ReMade in Italy, comprensivo di titolo ed edizione (lett. e).

La modifica è fondata sul fatto che le informazioni richieste al punto 4.3.4.2, anche senza la lettera e) sono già sufficienti a identificare i prodotti certificati nei documenti di vendita e distinguerli da quelli non certificati. La previsione di cui alla lettera e) imponeva inoltre alle Organizzazioni di modificare le impostazioni applicate al proprio gestionale nel caso, non infrequente, di aggiornamento dei Disciplinari tecnici ReMade in Italy, con oneri e impegno non trascurabili, non giustificati da una reale necessità.

---

## MODIFICHE DT RMI\_MARCHI.03

### a) Modifica etichetta

In coerenza con la modifica al DT\_PRODUTTORE.05 sopra descritta (punto a), ovvero l'eliminazione della **quota minima di riciclato** nei materiali e prodotti ai fini della certificazione ReMade in Italy (in precedenza fissata al 5%), è stato di conseguenza adattato il contenuto dell'etichetta, nella parte in cui prevede le classi di assegnazione, sulla base del contenuto di riciclato e/o sottoprodotti verificato. In particolare, la classe C è ora previsto che sia assegnata per i prodotti realizzati con una percentuale di riciclato e/o sottoprodotti > a 0 e inferiore o uguale al 30%.

### Parti modificate:

- Punto 4